

COMUNE DI LIMANA

STATUTO

Titolo I° PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto dello Statuto

1. Il comune di Limana è un ente territoriale autonomo della Repubblica Italiana. Il comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il presente statuto, nell'enunciare le caratteristiche peculiari del proprio territorio e della propria popolazione, si ispira ai principi di libertà e di uguaglianza contenuti nella Costituzione italiana.
2. Il presente statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Limana in attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni sull'ordinamento delle autonomie locali.
3. I principi fondamentali dettati dal presente statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2 Finalità ed obiettivi dell'azione comunale

1. Il comune di Limana svolge le funzioni che ritiene di interesse della propria comunità nonché le funzioni attribuitegli dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.
2. Il comune di Limana ispira la propria azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
3. Lo statuto comunale intende promuovere la riflessione della comunità locale sulla storia, sul presente e sul futuro del paese.
4. Lo statuto costituisce momento di verifica e progettazione sul rapporto con il cittadino, inteso non solo come fruitore di servizi, ma anche come corresponsabile nella gestione complessiva del bene comune, e intende cogliere la specificità e le esigenze dei singoli e delle realtà frazionali esistenti.
5. Il comune favorisce, attraverso la promozione della socialità degli individui, la solidarietà materiale e spirituale che si realizza attraverso le aggregazioni familiari, territoriali, professionali, culturali, religiose e attraverso lo Stato come momento ordinatore del bene comune.
6. Il comune di Limana si propone, in particolare, di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità:
 - promuovere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria

- comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione;
- salvaguardare l'occupazione esistente, incentivare l'iniziativa economica privata nel rispetto dell'ambiente;
 - tutelare il patrimonio storico – artistico – architettonico pubblico e privato esistente nel territorio;
 - salvaguardare i nuclei frazionali esistenti dotandoli delle necessarie infrastrutture;
 - valorizzare le attività agricole, zootecniche e promuovere l'agriturismo;
 - perseguire la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuovere la partecipazione dei cittadini, delle forze politiche, sociali, economiche e sindacali alla amministrazione;
 - promuovere la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - valorizzare le peculiarità paesaggistiche costituite dalla presenza, nel proprio territorio, delle Prealpi Bellunesi che degradano verso il fiume Piave.

Art. 3 .- Centralità della persona

1. Il comune di Limana riconosce la centralità della persona nella concretezza della sua dignità da rispettare e promuovere sempre e comunque, con particolare attenzione alle fasce sociali più deboli.
2. Tale centralità si esplica attraverso il dovuto riconoscimento della famiglia, del lavoro, della società civile e del tempo libero.
3. la promozione della famiglia deve tradursi in scelte amministrative sul piano dei servizi quali la casa, gli interventi scolastici, socio – sanitari e di sostegno nelle situazioni di difficoltà.
4. La promozione della società civile si esplica attraverso un dialogo costante tra i diversi ambienti sociali quali famiglie, associazioni ricreative, volontaristiche ed i singoli.
5. Di fondamentale importanza è il ruolo dell'educazione, soprattutto dei bambini e dei ragazzi; pertanto l'impegno formativo dei genitori, educatori, animatori, allenatori, è riconosciuto e promosso come una delle finalità essenziali per la crescita del cittadino di domani.
6. La partecipazione del cittadino va espressa non soltanto nel pur importante momento informativo, ma anche nella ricerca, da parte del comune, di momenti di dialogo, attraverso forme di consultazione popolare promosse da forze politiche o sociali, frazioni o associazioni.

Art. 4 Pari opportunità

1. L'amministrazione comunale, al fine di tendere al raggiungimento delle pari opportunità tra uomo e donna promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e negli organi di gestione degli enti, aziende ed istituzioni.

Art. 5 Collaborazione

1. Il comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili e in vista di possibili unioni con i comuni contermini.
2. A tale scopo il comune promuove forme di consultazione e cooperazione con i comuni contermini.

Art. 6 Stemma e gonfalone

1. Il comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Comune di Limana, con lo stemma concesso con Regio Decreto del 25 aprile 1901, susseguito da R.D. 21 settembre 1901; lo stemma del comune è "d'azzurro al castello d'argento fondato sulla vetta di un monte verde". Il gonfalone è uno stendardo di stoffa a tre punte a colori bianco e azzurro separati verticalmente con al centro lo stemma comunale.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze può essere esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata, accompagnato dal Sindaco.

Art. 7 Confini territoriali

1. Il territorio del comune di Limana si estende sulla sinistra del fiume Piave. Confina a Sud con i territori dei comuni di Vittorio Veneto e Revine Lago, ad Ovest con il comune di Trichiana, ad Est con il comune di Belluno; sulla destra del Piave confina con il comune di Belluno e di Sedico.

Art. 8 Sede comunale

1. Il Comune ha sede nel Capoluogo.
2. Gli organi collegiali del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in sedi diverse dal capoluogo.

Art. 9 Frazioni

1. Le frazioni esistenti nel comune di Limana sono le seguenti: 1) Limana capoluogo (ex

Dussoi) – 2) Canè – 3) Centore – 4) Ceresera – 5) Cesa (Refos) – 6) Giaon – 7) La Cal (Mane e Praloran) 8) Polentes (Malves e Ricomes) – 9) Triches – 10) Valmorel – 11) Navasa (Coi di Navasa) – 12) Pieve di Limana – 13) Navenze – 14) Villa – 15) Cros 16) Quartiere Europa.

2. Agli abitanti delle frazioni sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del comune nei modi stabiliti dallo statuto e dal regolamento.

Art.10 Albo Pretorio

1. La giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il messo comunale cura l'affissione degli atti e degli avvisi all'Albo pretorio e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Titolo II° ORGANI DEL COMUNE

Art. 11 Individuazione degli organi

1. Sono organi elettivi del comune il consiglio ed il sindaco.
2. Sono organi non elettivi la Giunta, il Segretario comunale, il direttore generale qualora nominato, i responsabili di area titolari di posizioni organizzative qualora nominati, il revisore dei conti.

Capo I° Il consiglio comunale

Art. 12 Funzioni

1. Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità limanese, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico – amministrativo.
2. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
3. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero e la posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art.13 Diritti e poteri dei consiglieri

1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:
 - a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
 - b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
 - c) il diritto di ottenere da tutti gli organi e gli uffici comunali e dalle strutture dipendenti dal comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato, secondo le norme previste nell'apposito regolamento.
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del segretario comunale.
3. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

Art. 14 Doveri dei consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.
3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio, sono dichiarati decaduti. I consiglieri nei cui confronti sia iniziato il procedimento di decadenza hanno diritto al contraddittorio secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 15 Gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari sono costituiti, di norma, dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero; in ogni caso, salvo quanto disposto dai successivi commi, devono essere composti da almeno due consiglieri.
2. I gruppi consiliari possono essere composti da un solo componente nel caso in cui questo risulti l'unico eletto nella lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. I consiglieri che si distaccano dal gruppo in cui sono stati eletti, senza aderire ad altri gruppi, costituiscono il gruppo misto, il quale può essere composto anche da un solo consigliere. Essi dovranno dare comunicazione per iscritto al sindaco che avrà cura di informare il consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 16 Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Consiglio.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci subito dopo la surrogazione, che deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

Art. 17 Lavori del consiglio

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del nuovo consiglio è convocata e presieduta dal nuovo sindaco con il seguente ordine del giorno:
 - convalida degli eletti
 - giuramento del sindaco
 - comunicazioni del sindaco in ordine alla nomina del vice - sindaco e della giunta
 - discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.
3. Il consiglio comunale deve essere convocato almeno due volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.
4. Il consiglio deve essere riunito entro venti giorni quando lo richieda un quinto dei

consiglieri. La richiesta di convocazione deve riguardare proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare.

5. I consiglieri possono richiedere inoltre l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti di carattere generale anche non strettamente collegati con l'attività del comune. In tal caso l'argomento verrà posto all'ordine del giorno del consiglio in una seduta successiva.
6. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario comunale.

Art. 18 Ordine del giorno delle sedute

1. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio viene redatto dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione del consiglio deve essere affisso all'Albo pretorio insieme all'ordine del giorno. Dello stesso verrà data ampia diffusione sul territorio comunale.
3. Il consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. 19 Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.

Art. 20 Voto palese e segreto

1. Il consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà d'espressione delle convinzioni etiche del consigliere.
2. Il regolamento potrà stabilire i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

Art. 21 Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza relativa dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Art. 22 Astenuti e schede bianche e nulle.

1. Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto e non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
4. I consiglieri che dichiarino di astenersi non si considerano nel numero dei votanti ai fini del quorum funzionale.
5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle non vanno computate nel numero dei votanti, al fine di determinare la maggioranza.

Art. 23 Consigliere anziano

1. In ogni caso in cui la legge, lo statuto o il regolamento facciano riferimento al consigliere anziano, si intende tale consigliere individuato secondo il criterio della cifra elettorale maggiore con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati eletti.

Art. 24 Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni consultive o gruppi di lavoro con la partecipazione anche di elementi esterni al consiglio stesso. E' in ogni caso garantita all'interno delle commissioni consultive la rappresentanza delle minoranze. Le commissioni consultive possono presentare proposte di deliberazione.

Art. 25 Rappresentanza delle minoranze

1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e che sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite dal regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.
2. Qualora vengano istituite commissioni consiliari con funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse spetta di diritto ai consiglieri di minoranza. La nomina del presidente avviene secondo quanto stabilito dal regolamento.

Art. 26 Regolamento interno

1. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del consiglio comunale e le sue modificazioni sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica.

Capo II La Giunta

Art. 27 Composizione e incompatibilità

1. La giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e di assessori in numero non superiore a sei.
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco . Della avvenuta nomina il Sindaco dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla propria elezione.
3. Possono far parte della giunta anche cittadini non consiglieri, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità necessari per l'accesso alla carica di consigliere.
4. Il sindaco, nella proposta di indirizzo di governo, deve indicare il motivo della scelta degli assessori esterni.
5. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.
6. In nessun caso gli assessori esterni vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta consiliare.
7. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini del sindaco fino al terzo grado . Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune a nessun titolo.
8. Ogni assessore può essere revocato dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al consiglio, insieme al nominativo del nuovo assessore.

Art. 28 Indirizzi generali di governo.

1. La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata, a cura del Sindaco, presso l'ufficio del segretario comunale almeno cinque giorni prima della seduta del consiglio comunale immediatamente successiva alle elezioni.
2. Ciascun consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.
3. La proposta è illustrata dal sindaco.
4. Dopo l'esposizione del sindaco viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

Art. 29 Partecipazione del consiglio alla definizione delle linee programmatiche dell'esecutivo.

1. L'attuazione delle linee programmatiche che il sindaco e gli assessori intendono realizzare nel corso del mandato sono presentate , discusse e definite annualmente dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio. Le stesse linee programmatiche vengono verificate ogni anno entro il mese di settembre, contestualmente all'accertamento della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Art. 30 Decadenza dell'esecutivo

1. In caso di impedimento permanente, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
Il consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Fino alle elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso il consiglio viene sciolto e viene nominato un commissario che opererà fino alle nuove elezioni.
3. Lo scioglimento del consiglio determina in ogni caso la decadenza di sindaco e giunta.
4. Le dimissioni del sindaco vanno presentate al consiglio comunale e quelle degli assessori al sindaco.
5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta del consiglio e si considerano presentate il giorno stesso. Nel caso di che trattasi le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Art. 31 Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco e della giunta non comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al comune, senza computare, a tal fine, il sindaco.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal consiglio comunale, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

Art. 32 Competenze della giunta

1. La giunta è l'organo di collaborazione del sindaco nell'amministrazione del comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione che non rientrino nelle competenze del consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscono al sindaco o agli organi burocratici.
3. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
4. Riferisce annualmente al consiglio sulla sua attività.
5. Sono attribuiti alla giunta:
 - a) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge.
 - b) la presentazione di una relazione annuale al consiglio in occasione della discussione del rendiconto.
 - c) la determinazione delle tariffe dei servizi e dei canoni di locazione.
 - d) le deliberazioni in materia di toponomastica.
 - e) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'amministrazione comunale, il patrocinio di iniziative promosse da soggetti esterni all'ente comunale.
 - f) l'approvazione del Piano di attribuzione degli obiettivi e delle risorse secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
 - g) l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi od esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari o dalla deliberazione di cui al punto precedente.
 - h) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.
 - i) l'approvazione del progetto definitivo di opere pubbliche .
 - j) le deliberazioni circa l'assunzione di azioni giudiziarie a tutela delle ragioni del comune nonché le deliberazioni circa soluzioni transattive di qualsiasi natura, salva la copertura finanziaria.
 - k) l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e la definizione delle aree funzionali

Art. 33 Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della giunta comunale spetta al sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni della giunta non sono pubbliche. Alle riunioni possono essere invitati tutti coloro che il sindaco ritenga opportuno consultare.
3. Si applicano alla giunta le disposizioni dettate dallo statuto per il funzionamento del consiglio comunale circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, per il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
4. Le deliberazioni della giunta sono sottoscritte dal sindaco e dal segretario comunale.

Capo III Il sindaco

Art. 34 Il sindaco

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed il responsabile dell'amministrazione del comune, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto e rappresenta la comunità che lo ha espresso.
2. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini del comune con le modalità previste dalla legge.
3. La legge disciplina le cause di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo *status* e le cause di cessazione dalla carica.
4. Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 35 Attribuzioni

1. Il sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - b) ha la presidenza del consiglio comunale;
 - c) ha il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
 - d) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - e) nomina e revoca i componenti della giunta;
 - f) nomina e revoca il segretario comunale ed il direttore generale con modalità e limiti previsti dalla legge;
 - g) impartisce direttive al segretario comunale ed al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - h) nomina i responsabili dei servizi ed i titolari delle posizioni organizzative cui spetta l'assunzione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
 - i) definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna;
 - j) può conferire incarichi con contratto a tempo determinato per l'espletamento di funzioni dirigenziali o per particolari esigenze motivate nei limiti previsti dalla legge e salva la copertura finanziaria;
 - k) indice i referendum comunali;
 - l) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
 - m) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi consiliari e regionali, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio;
 - n) fissa i criteri per la determinazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
 - o) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - p) espleta i compiti di competenza statale attribuitigli dalla legge quale ufficiale di governo

Art. 36 Sostituto del sindaco

1. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo il sindaco viene sostituito dal vicesindaco.
2. Nei casi di impedimento od assenza temporanea del vicesindaco, il sindaco è sostituito da un componente della giunta, a partire dal più anziano in ordine d'età.
3. Nel caso di assenza o impedimento dei componenti della giunta le funzioni del sindaco sono svolte dal consigliere anziano.

Art.37 Astensione obbligatoria

1. Il sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e dei loro parenti od affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. L'astenuito non è computato fra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario comunale, il quale viene provvisoriamente sostituito da un membro dell'organo collegiale deliberante.

Capo IV Organi non elettivi e struttura operativa

Art. 38 Articolazione della struttura operativa

1. L'amministrazione si articola in aree funzionali che raggruppano settori omogenei di attività in modo da garantire la competenza dei procedimenti affidati e la individuazione delle relative responsabilità.
2. La definizione delle aree funzionali è di competenza della giunta.
3. A ciascuna area è preposto un responsabile, il quale utilizza autonomamente, secondo criteri di efficienza ed economicità, le risorse assegnate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi.
4. I responsabili di area coordinati dal Segretario comunale o dal direttore generale, se nominato, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni adottando forme di flessibilità nel rapporto di lavoro.
5. Le aree funzionali raggruppano più servizi cui è preposto un responsabile.
6. Le specifiche attribuzioni di aree e servizi sono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

Art.39 Organi individuali non elettivi e loro provvedimenti

1. Sono organi individuali non elettivi dell'ente il segretario, il direttore generale qualora nominato, i responsabili di area.
2. Gli atti provvedimenti di detti organi sono chiamati determinazioni.
3. Le determinazioni sono raccolte in apposito registro cronologico.

Art.40 Attribuzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale ha compiti di assistenza amministrativa e di sovrintendenza alle funzioni dei responsabili di area. Svolge inoltre i compiti ad esso assegnati dalla legge nonché ogni altra funzione attribuitagli dal sindaco.
2. Il segretario è nominato dal sindaco e può essere dallo stesso revocato per i motivi e secondo le procedure previste dalla legge.
3. Con atto del sindaco al segretario possono essere conferite le funzioni di direttore generale, nel qual caso gli spetta la direzione complessiva della struttura operativa comunale.

Art. 41 Il direttore generale

1. Il sindaco, nei limiti previsti dalla legge, ha la facoltà di nominare un direttore generale che provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia.
2. Il sindaco può conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale.
3. Al segretario direttore generale spetta il potere – dovere di esercitare , salva congrua motivazione, l'avocazione degli atti o la sostituzione dei responsabili di area nel caso di inadempienza od inefficienza dei medesimi.

Art. 42 I responsabili di area

1. I responsabili di area sono nominati dal Sindaco.
2. Spetta ai medesimi responsabili l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e degli uffici ricompresi nell'area, sulla base delle indicazioni impartite dal segretario comunale o dal direttore generale, se nominato, ed in sintonia con gli indirizzi del Sindaco e della Giunta.
3. Nell'ambito delle competenze loro assegnate, i responsabili di area provvedono a gestire l'attività dell'ente e perseguire gli obiettivi dell'amministrazione.
4. Competono ai responsabili di area gli atti di gestione e, più in generale, le funzioni riservate dalla legge ai dirigenti.

Art. 43 Il personale dipendente

1. I dipendenti comunali sono inquadrati nelle categorie previste dal vigente sistema di classificazione del personale. La disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico sono stabiliti dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore.

Art. 44 Reclutamento con contratto a tempo determinato

1. La copertura dei posti di responsabile di area o di posti di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 45 Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del comune.

1. Il comune disciplina con regolamento il diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e a ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del comune stesso, salvo l'adempimento previsto dal comma 4 dell'art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241.
2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n.241 del 1990 e successive modificazioni, disciplina il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile.

Art. 46 Notiziario comunale e informazione dei cittadini

1. Allo scopo di informare i cittadini sulle attività del comune, si provvederà a pubblicare un notiziario comunale.
La sua redazione sarà curata dall'amministrazione comunale con periodicità almeno annuale con il contributo dei capigruppo consiliari.
2. L'amministrazione comunale indice periodiche assemblee frazionali per informare la popolazione sulla attività del comune, nonché per recepire proposte rivolte alla soluzione di problemi locali e al miglioramento dei servizi.

Art. 47 Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative che, nel rispetto della legge, dei valori umani e degli usi e costumi locali, attendono alla formazione ed alla socializzazione degli individui nonché alla cura dell'ambiente.
2. Il comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa e attuata dalla giunta o dal consiglio, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni deve essere fatta menzione negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Il comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze delle associazioni negli organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero, dell'assistenza e, in ogni caso, quelle che si ispirano agli ideali del volontariato, della cooperazione, della spiritualità.
6. Sarà incentivata ogni iniziativa atta a garantire un collegamento con gli emigranti limanesi

ai quali va riconosciuto il rispetto ed ogni umana solidarietà.

7. Il comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
8. Il consiglio comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali con metodo democratico, siano iscritte in un Albo dell'associazionismo tenuto presso la segreteria del comune.

La deliberazione che istituisce l'Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Art. 48 Consultazione della popolazione del comune.

1. La consultazione della popolazione del comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di interesse locale.
2. La consultazione riguarda l'intera popolazione del comune oppure gli abitanti di una frazione, oppure singole categorie o gruppi sociali.
3. Gli abitanti delle frazioni provvedono ogni cinque anni ad eleggere il capofrazione o un comitato che raggruppi più frazioni.
4. La consultazione è indetta dal sindaco. Il comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art. 49 Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla miglior tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al sindaco che ne dà informazione alla giunta comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
2. All'esito dell'istruttoria il sindaco avrà cura di comunicare ai cittadini interessati le risultanze emerse con riserva di fornire le determinazioni conclusive in prosieguo di tempo, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando, in ogni caso, i motivi degli eventuali dinieghi.

Art. 50 Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 20 per cento del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale
4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 51 Difensore civico pluricomunale

1. Il comune di Limana può accordarsi con altri comuni al fine di nominare una persona che svolga la funzione di Difensore civico a garanzia di una amministrazione efficiente e imparziale e di un corretto rapporto con i cittadini.
2. Il candidato è designato con voto unanime dall'assemblea dei sindaci interessati.
3. Il candidato viene eletto se ottiene in ciascun comune il voto favorevole della maggioranza assoluta del consiglio comunale.
4. I rapporti tra comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.
5. Il consiglio comunale può, in alternativa, stabilire di avvalersi del Difensore civico della provincia; i relativi rapporti verranno regolati in apposita convenzione.
6. E' compito del Difensore civico esaminare situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo delle amministrazioni comunali nei confronti dei cittadini e proporre utili provvedimenti per garantire gli interessi dei cittadini stessi.
7. Sono requisiti per la carica:
 - essere cittadino elettore;
 - essere munito almeno di titolo di scuola media superiore;
 - godere stima pubblica.L'incarico è incompatibile con l'esercizio di funzioni di consigliere comunale.

TITOLO IV - ORDINAMENTO SERVIZI PUBBLICI

Art. 52 Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

1. Il comune gestisce i pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia diretta, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.Nella gestione dei servizi pubblici il comune favorisce ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici o privati.
2. La deliberazione del consiglio comunale, con la quale si determina la gestione di un pubblico servizio, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

Art. 53 Partecipazione a società di capitali

1. Il comune può partecipare a società per azioni oppure a società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la fondazione.
2. qualora la partecipazione del comune a società per azioni o a responsabilità limitata sia superiore al venti per cento, lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

Art. 54 Promozione di forme associative e di cooperazione fra amministrazioni pubbliche

1. Il comune promuove forme associative e cooperative tra amministrazioni pubbliche in particolare con la comunità montana per la gestione dei servizi pubblici.
2. Il comune partecipa agli accordi di programma per la definizione e l'attuazione delle opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dei comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici.

Art. 55 Rappresentanza del comune presso società di capitali e strutture associative

1. Il rappresentante del comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il sindaco od una persona da esso delegata.

Art. 56 Amministratori e sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali

1. Il consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori e sindaci di nomina comunale ed i rappresentanti del comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.
2. Il sindaco e la giunta comunale esercitano la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al comma 1 e riferiscono annualmente al consiglio comunale.
3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello statuto devono essere conformi ad una precedente deliberazione del consiglio comunale.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 57 Controllo economico interno della gestione

1. Il controllo economico interno è svolto nelle forme e tempi stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Il bilancio del comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico della gestione.

Art. 58 Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti collabora con il consiglio comunale nella funzione di controllo ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica degli atti dell'ente, come previsto dalla legge.
2. Il revisore è scelto dal consiglio comunale. Il suo incarico ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta.

Art. 59 Motivazione delle deliberazioni consiliari

1. Il consiglio comunale, nell'esame dei bilanci e degli strumenti di pianificazione deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte del revisore dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE

Art. 60 Entrata in vigore dei regolamenti

1. I regolamenti comunali entrano in vigore non appena è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale sono stati approvati.
2. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore, per le parti in cui non siano incompatibili con esso, fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.